



COMUNI DI

DETERMINAZIONE - ORIGINALE

N. 145	OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA CO-GESTIONE DI TRE CENTRI DIURNI SOCIO-RIABILITATIVI A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITA' DEL CONSORZIO VALLE DEL TEVERE - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ROMA 4.4 AL SENSI DELLA L.241/1990, DELL'ART.55 DEL D.LGS.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS. MM. E II. DELLA L.328/2000. CUP B99I23000080002
Data: 03.03.2023	CUP B99I23000080002

IL DIRETTORE

Premesso:

- Che i Sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale del Distretto Socio-sanitario RM F4: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina, hanno costituito, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali "Valle del Tevere", Ente dotato di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L. 328/00 e della DGR 136/14;
- che il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;
- che nel Piano di Zona del Consorzio Valle del Tevere, programmazione 2021/203, è prevista la realizzazione del progetto di gestione dei tre Centri Diurni socio-riabilitativi per disabili;

Vistala determinazione n. 272 del 01.09.2021 con la quale veniva affidato ad Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus, a decorrere dal 06.09.2021 e per durata di 12 mesi (11 effettivi di servizio), la gestione di tre Centri Diurni socio-riabilitativi a favore di disabili del distretto socio-sanitario della Asl Roma 4.4

Vistala determinazione n. 328 del 12.08.2022 con la quale, nelle more di un nuovo affidamento, si provvedeva a prorogare per n. 6 mesi il servizio affidato ad Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus, dal 06.09.2022 al 05.03.2023, il servizio di gestione di tre Centri Diurni socio-riabilitativi a favore di disabili del distretto socio-sanitario della Asl Roma 4.4, fatta salva l'eventuale affidamento ad altro gestore prima della scadenza dei 6 mesi;

Vista la Deliberazione del CdA n. 43 del 27.07.22 con la quale si approva la bozza di Avviso Pubblico per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione e successiva gestione di tre Centri Diurni Socio-riabilitativi a favore di persone adulte con disabilità del Consorzio Valle del Tevere - distretto socio-sanitario Roma 4.4, redatta ai sensi della L.241/1990, dell'art.55 del d.lgs.117/2017 (codice del terzo settore) e ss.mm.eii. e della L.328/2000;

Dato atto chesi rende necessario affidare il servizio di gestione dei tre Centri Diurni Socio-riabilitativi per disabili adulti gravi, già avviati e collocati attualmente presso i Comuni di Fiano Romano, Formello e Riano;

Richiamata la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni



COMUNI DI


Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Ponzano Romano	

ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, il quale recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";
- l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che "*Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati*";
- l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- l'art. 6, comma 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

Visti:

- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- il D. Lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "*dei rapporti con gli enti pubblici*", prevede all'art. 55 che: In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 119, D. Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del



COMUNI DI

procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;

- le Linee Guida Anac n. 17 del 27.7.2022 recanti *“Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”* secondo le quali *“Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore”*;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come *“una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, c. 4, Cost”*, un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura *“non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”*;

• le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021;

Considerato, inoltre, che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

Considerato, altresì, che a fronte dei nuovi fenomeni sociali, anche dovuti al periodo di pandemia da Covid-19, diverso deve essere l'approccio all'inclusione delle persone con disabilità. Occorre utilizzare strumenti e interventi flessibili e adatti alle diverse situazioni. È necessario, pertanto, strutturare un approccio di sistema delle politiche sociali considerando quali paradigmi, la centralità della persona, il valore delle risorse di comunità, la trasversalità e l'interdisciplinarietà. La metodologia di lavoro utilizzata deve porre quindi forte attenzione alla territorialità e alla prossimità, nonché alla personalizzazione e differenziazione degli interventi.

Richiamate le modifiche apportate al Codice degli appalti (D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) dalla legge n.120 del 2020 (c.d. Decreto “semplificazioni”), agli articoli 30 *“Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti”*, 59 *“Scelta delle procedure e oggetto del contratto”* e 140 *“Norme applicabili ai servizi sociali”*, finalizzate a riconoscere autonomo valore alle *“forme di coinvolgimento degli enti di terzo settore previste dal titolo VII del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117”*;



COMUNI DI

Visto l'Avviso Pubblico per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione e successiva gestione di tre Centri Diurni socio-riabilitativi a favore di persone adulte con disabilità del Consorzio Valle del Tevere - Distretto Socio-sanitario Roma 4.4., per la durata di anni 3 (tre) con effettivo servizio di mesi 33(trentatré), ai sensi della L.241/1990, dell'art.55 del d.lgs.117/2017 (codice del terzo settore) e ss. mm. e ii. e della l.328/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, congiuntamente alla seguente documentazione:

- Modello di istanza di partecipazione (All. A);
- Scheda progettuale (All. B);

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1. DI INDIRE** una procedura aperta per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione e successiva co-gestione di tre Centri Diurni socio-riabilitativi a favore di persone adulte con disabilità del Consorzio Valle del Tevere - Distretto Socio-Sanitario Roma 4.4, ai sensi della L.241/1990, dell'art.55 del d.lgs.117/2017 (codice del terzo settore) e ss. mm. e ii. e della L.328/2000;
- 2. DI DARE ATTO** che la stima iniziale dei costi dell'affidamento a carico del Consorzio Valle del Tevere, per la co-progettazione e successiva co-gestione del servizio, è pari ad € **1.410.667,18 (unmilionequattrocentodiecimilaseicentosessantasette/18) IVA esente**, per la durata di **anni 3 (tre)**, dall'avvio del servizio, con effettivo servizio di **mesi 11 (undici)** per ciascun anno;
- 3. CHE** il Consorzio Valle del Tevere metterà a disposizione le seguenti ulteriori risorse: risorse umane con adeguate competenze per la successiva co-gestione di tre Centri Diurni socio-riabilitativi, a favore di persone adulte con disabilità del Consorzio Valle del Tevere, per tutta la durata del progetto, ai sensi della L. 241/1990, dell'art.55 del d.lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss. mm. e ii. e della l.328/2000;
- 4. DI APPROVARE:**
 - l'Avviso per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione e successiva co-gestione di tre Centri Diurni socio-riabilitativi a favore di persone adulte con disabilità del Consorzio Valle del Tevere - Distretto Socio-Sanitario Roma 4.4, ai sensi della L.241/1990, dell'art.55 del d.lgs.117/2017 (codice del terzo settore) e ss. mm. e ii. e della L.328/2000;
 - l'Allegato A – Domanda di partecipazione;
 - l'Allegato B – Progetto Tecnico;Allegati tutti alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 5. DI NOMINARE** quale Responsabile del procedimento di co-progettazione il Dott. Federico Conte, nella sua qualità di Direttore del Consorzio Valle del Tevere;
- 6. DI PRENOTARE** la somma suddetta sul bilancio di previsione 2023-2025 nel modo di seguito indicato, con importi Iva esente, stimando al 01.09.2023 la data di attivazione del servizio e dando atto che le somme relative agli anni successivi, verranno successivamente impegnate imputandole ai relativi bilanci di competenza una volta approvati:
 - Anno 2023 -Capitolo 11202409 art. 4
 - Anno 2024 – Capitolo 11202409 art. 5
 - Anno 2025 – Capitolo 11202409 art. 6



COMUNI DI

7. **DI DARE ATTO** che la regolazione contabile delle spese avverrà con successivo atto;
8. **CHE** in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazione dalla legge n. 102/2009, il dirigente del servizio accerta che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica e che verranno concordati termini di pagamento compatibili con l'attuale situazione di cassa".

Il Direttore del Consorzio
Dott. Federico Conte

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere.